

ESERCIZI DI VICINATO

DEFINIZIONE Sono esercizi di vicinato gli esercizi che:

- hanno una superficie di vendita fino a 150 m² per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti
- hanno una superficie di vendita fino a 250 m² per i comuni al di sopra dei 10.000 abitanti.

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita compresa l'area occupata da banchi, scaffalature e simili. Sono escluse le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori, come gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi,.

L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri eventuali esercizi commerciali, anche se contigui.

Gli esercizi di vicinato possono anche essere anche ubicati all'interno dei centri commerciali.

Avvio

L'apertura di un esercizio di vicinato è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la vendita di generi non alimentari , SCIA UNICA (SCIA + Notifica Sanitaria) per la vendita di generi alimentari da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune dove ha sede il locale per l'esercizio dell'attività commerciale.

Anche l'apertura di un esercizio di vicinato collocato all'interno di un centro commerciale è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune competente per territorio, fatta salva l'effettiva disponibilità dei locali nel centro commerciale.

In caso di apertura di un esercizio di vicinato congiuntamente con attività di commercio all'ingrosso, a condizione che l'intera superficie di vendita delle due attività svolte nello stesso locale non superi i limiti previsti per l'esercizio di vicinato, l'interessato presenta contestualmente alla SCIA, la comunicazione per l'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso. L' esercente deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali (in caso di vendita di prodotti del settore alimentare) previsti dall'art. 71 del Decreto Legislativo 59/2010 e smi.

L'attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di edilizia, urbanistica, tecnica, igienico-sanitaria .

L'apertura , il trasferimento dell'attività , il subingresso e qualsiasi variazione che intervenga in un esercizio di vicinato sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentarsi al SUAP competente

REQUISITI L'esercente deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali.

I REQUISITI MORALI sono quelli previsti dall' art. 71 del Decreto Legislativo 59/2010 e s.m.i , devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti , in caso di società, individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

I REQUISITI PROFESSIONALI sono richiesti con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale (in caso di società) o di altra persona espressamente incaricata (in caso di ditta individuale).

FONTI NORMATIVE

D.Lgs. n. 114/98; L.r.n.28/99;

D.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (reperibili sul [sito della Regione Piemonte](#))

Circolare del [Ministero dello Sviluppo Economico al punto 3 della risoluzione n. 53422 del 18 maggio 2010](#), e ai [punti 2.2.1 e 2.2.2 della circolare 3603/C del 28 settembre 2006](#)